

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

(CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' 21/05/2018)

### TESTO INTEGRATO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI EMANATE CON CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 12 DEL 07/10/2011

#### Art. 1

#### PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO

Sono concessi permessi retribuiti per diritto allo studio nella misura massima di 150 ore annue individuali in relazione a:

- 1) Partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari (per la durata legale del corso di studio e per i primi 3 anni fuori corso), corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami;
- 2) Partecipazione a corsi per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea o da Istituti, Enti o Associazioni anche non legalmente riconosciuti, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità comunque di interesse aziendale ovvero, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, di durata annuale o di durata anche inferiore all'anno purché con un impegno di minimo 50 ore. I permessi sono concessi nel periodo di durata del corso debitamente certificato in misura proporzionale all'impegno medio di un anno di corso, di cui al punto 1) che viene fissato in 300 ore:

*Es: corso di 70 ore:  $150 \cdot 70 / 300 =$  ore concedibili 35 da fruirsi nel periodo di durata del corso*

*corso di 50 ore:  $150 \cdot 50 / 300 =$  ore concedibili 25 da fruirsi nel periodo di durata del corso*

*corso di 200 ore:  $150 \cdot 200 / 300 =$  ore concedibili 100 da fruirsi nel periodo di durata del corso.*

- 3) Per la concessione dei permessi in oggetto, i dipendenti interessati sono tenuti, entro il termine stabilito annualmente dall'Amministrazione, ad inoltrare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
  - a) certificato di iscrizione rilasciato dall'autorità scolastica in originale;
  - b) certificato attestante la durata del corso e l'impegno orario;
  - c) in caso di frequenza presso una scuola o ente legalmente riconosciuti o abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento pubblico, certificazione della parificazione;
  - d) in caso di corsi svolti da Enti, Istituti o Associazioni non legalmente riconosciuti, oltre ai certificati di cui al punto a) e b), dichiarazione del responsabile dell'U.O. che attesti l'interesse aziendale del corso.

Ove previsto le certificazioni di cui alle lettere: a) b) c), possono essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 46/47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- 4) Al termine dei corsi i dipendenti sono tenuti a presentare l'attestato di partecipazione agli stessi e l'attestato degli esami sostenuti anche con esito negativo. In mancanza della predetta certificazione, i permessi già utilizzati verranno considerati come **aspettativa senza assegni per motivi personali** o, a richiesta debitamente autorizzata da redigersi sull'apposita modulistica, come ferie o recupero ore per straordinario già effettuato.

## **Art. 2 BENEFICIARI**

- 1) Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe sono concessi permessi retribuiti per diritto allo studio nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
- 2) Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
  - a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
  - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando la condizione di cui alla lettera a);
  - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
- 3) Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al punto 2, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari, o che frequentino i corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
- 4) Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei punti 2 e 3, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

### **Art. 3 AGEVOLAZIONI**

I permessi retribuiti per diritto allo studio possono essere utilizzati per la frequenza al corso di studi prescelto e per la partecipazione ad attività didattiche.

Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente regolamento, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 36, comma 1, lettera a del CCNL del 21 maggio 2018

### **Art. 4 TERMINI DI FRUIZIONE**

Per meglio agevolare i dipendenti nella partecipazione a corsi abilitanti allo svolgimento di una professione e stante la nuova regolamentazione prevista dalla circolare ministeriale n.12/2011, i permessi potranno essere fruiti come segue:

Per i corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale:  
i permessi possono essere richiesti nei periodi di apertura dell'anno scolastico, normalmente da settembre a giugno e comunque non oltre la data di chiusura del corso.

Per i corsi di studio universitari (conseguimento laurea):  
i permessi possono essere richiesti nei periodi di apertura dell'anno accademico e non oltre il termine dello stesso; non possono essere riconosciuti permessi per le attività di studio. Per la legislazione italiana, l'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre del successivo anno solare. Le date di inizio non sono univoche, in quanto stabilite dalla singola università.

Per master, corsi di specializzazione, corsi per il conseguimento di particolari attestati, ecc.:  
i permessi possono essere richiesti nei periodi di apertura del corso di studio (data di inizio e fine lezioni).

Per i corsi di durata inferiore all'anno (di cui all'art. 1 - punto 2) o per i master o corsi di specializzazione che iniziano in periodi diversi dallo standard dei regolari corsi di studio pur essendo parificati ad anno accademico o di studio (iniziano a cavallo di un anno e terminano nell'anno solare successivo) le ore di permesso vengono calcolate e ripartite in proporzione ai mesi interessati in ogni anno e alla durata del corso.

Esempi:

<b>ore corso</b>	<b>periodo</b>	<b>max ore riconosciute</b>	<b>calcolo proporzione</b>	<b>max ore anno richiesta</b>	<b>ore anno successivo</b>
70	nov – apr = mesi 6	35	35/6 mesi= 5.5 ore riconosciute per ogni mese di corso	5.5*2 = 11 ore concedibili	24 per i rimanenti mesi
50	dic – feb = mesi 3	25	25/3 = 8.5 ore riconosciute per ogni mese di corso	8.5 ore concedibili	17.50 per i rimanenti mesi
200	nov – mag =mesi 7	100	100/7= 14.29 ore riconosciute per ogni mese di corso	14.29*2 =29 ore concedibili	71 per i rimanenti mesi

### Art. 5 MODALITA' DI UTILIZZO PERMESSI

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano **durante l'orario dovuto di lavoro** mentre **non spettano** per le attività di studio (circolare n. 12 del 07/10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati – **compatibilmente con le esigenze di servizio** - debbono programmare mensilmente le assenze a tale titolo e presentare regolare richiesta da compilarsi sull'apposita modulistica che deve pervenire all'Ufficio Rilevazione Presenze/Assenze almeno 5 giorni prima della fruizione.

Entro i 3 giorni successivi all'utilizzo del permesso, il dipendente dovrà presentare idonea attestazione di partecipazione alla frequenza alle lezioni/esami all'Ufficio Rilevazione Presenze/Assenze del Presidio di afferenza.

Quanto sopra vale anche per i dipendenti iscritti ad università telematiche, per cui la partecipazione alle attività didattiche dovrà essere certificata mediante attestazione di avvenuto collegamento all'università telematica effettuato in orario pianificato nel turno di lavoro programmato per tale giornata.

Il permesso verrà riconosciuto solo in presenza di certificazione regolarmente prodotta; trascorsi 7 giorni dalla fruizione, in caso di mancata presentazione della certificazione predetta, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a richiesta, debitamente autorizzata, come ferie o recupero ore per straordinario già effettuato.

**Art. 6**  
**MODALITA' DI CONCESSIONE**

Ogni anno l'Amministrazione, attraverso un avviso pubblico, comunicherà i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Sussistendo le condizioni indicate nell'art 2 comma 1, successivamente a tale termine, può essere presentata richiesta per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, in tal caso le ore di permesso saranno proporzionalmente ridotte anche in base alla data di presentazione della richiesta e a quanto previsto all'art. 1 e art 4.

*Es: richiesta presentata a marzo per corso di istruzione secondaria che termina a giugno:  
 $150/12*4 = 50$  ore concedibili da fruirsi da marzo a giugno*

Como, 05/09/2018